

# LEGGE PROVINCIALE 8 marzo 2018, n. 3

## Modificazioni della legge provinciale sul volontariato 1992

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

### Art. 1

*Sostituzione del titolo della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)*

1. Il titolo della legge provinciale sul volontariato 1992 è sostituito dal seguente: "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato".

### Art. 2

*Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale sul volontariato 1992*

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

*Banca dati informatica del volontariato*

1. Per facilitare la conoscenza delle risorse del volontariato e in particolare l'accesso dei soggetti pubblici e privati alle informazioni riguardanti l'esistenza, gli ambiti di operatività, le necessità e le disponibilità di sedi e attrezzature delle realtà di volontariato operanti sul territorio provinciale, presso la struttura provinciale competente in materia di volontariato, è istituita la banca dati informatica del volontariato della provincia di Trento.

2. La Provincia provvede alla realizzazione e alla gestione della banca dati, anche in collaborazione con gli organismi di secondo livello rappresentativi delle organizzazioni di volontariato o con le fondazioni operanti in favore del volontariato. 3. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, definisce con deliberazione:

- a) le modalità di gestione, aggiornamento e consultazione della banca dati nonché ogni altro elemento necessario per il suo funzionamento;
- b) i dati da inserire nella banca dati;
- c) il raccordo con i sistemi informativi degli enti locali e con la piattaforma prevista dall'articolo 5 ter ed eventualmente con altri sistemi informativi.

4. La banca dati informatica è pubblica ed è resa accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

5. Gli enti locali comunicano alla Provincia i dati di loro competenza secondo le modalità stabilite nella deliberazione prevista dal comma 3.

6. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali."

Art. 3

*Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge provinciale sul volontariato 1992*

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge provinciale sul volontariato 1992 è inserito il seguente:

"Art. 5 ter

*Piattaforma informatica del volontariato*

1. Per facilitare alle realtà di volontariato operanti sul territorio provinciale l'accesso alle informazioni riguardanti gli adempimenti amministrativi necessari per lo svolgimento della loro attività e per semplificare le relative procedure, la Provincia, anche in collaborazione con gli organismi di secondo livello rappresentativi delle organizzazioni di volontariato o con le fondazioni operanti in favore del volontariato, costituisce, sentito il Consiglio delle autonomie locali, una piattaforma informatica alla quale aderiscono, in maniera graduale, i soggetti pubblici o privati competenti per i diversi procedimenti, stipulando appositi accordi.

2. La piattaforma informatica mette a disposizione le informazioni riguardanti gli adempimenti amministrativi previsti dal comma 1 ed è volta a promuovere la gestione informatizzata, anche tramite percorsi guidati, dei relativi procedimenti, compresa la presentazione delle domande e delle comunicazioni nonché il rilascio dei relativi provvedimenti da parte delle autorità competenti."

Art. 4

*Disposizione finanziaria*

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 di questa legge, stimata nell'importo di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 marzo 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi